

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2012

relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma

(2012/283/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Dopo numerose tornate di negoziati, il 14 luglio 2011 i capi delegazione del gruppo internazionale di studio sulla gomma («il gruppo») hanno concordato il testo delle modifiche dello statuto e del regolamento interno del gruppo.

(2) L'Unione è membro del gruppo.

(3) Gli Stati membri dell'Unione che erano membri del gruppo hanno presentato formali notifiche di recesso e hanno receduto dal gruppo a decorrere dal 1° luglio 2011.

(4) L'adozione dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo è indispensabile al fine di confermare la nuova sede del gruppo e di stabilire disposizioni esplicite in merito allo status dell'Unione in seno al gruppo, nonché allo scopo di ridefinire la struttura organizzativa, i contributi al bilancio e le procedure decisionali.

(5) La firma, a nome dell'Unione, dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo è stata autorizzata con decisione 2011/664/UE del Consiglio ⁽¹⁾, che ha altresì disposto la loro applicazione su base provvisoria, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla loro conclusione.

(6) È opportuno approvare lo statuto e il regolamento interno modificati del gruppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto e il regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma («il gruppo») sono approvati a nome dell'Unione.

I testi dello statuto e del regolamento interno modificati sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a confermare per iscritto al segretario generale del gruppo l'accordo dell'Unione a essere vincolata dallo statuto e dal regolamento interno modificati.

Articolo 3

Nelle riunioni dei capi delegazione del gruppo l'Unione è rappresentata dai rappresentanti della Commissione come stabilito all'articolo IX dello statuto modificato.

⁽¹⁾ GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 14.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni dei capi delegazione come parte della delegazione dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN
